



**MISURE URGENTI PER CONTRASTARE GLI EFFETTI ECONOMICI UMANITARI DELLA CRISI UCRAINA
OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO DA PARTE DEI TITOLARI DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI
ALIMENTI E BEVANDE**

Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico
(22-quater del d.l. n. 21/2022, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51)

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive rende noto che, a seguito della ripubblicazione del testo del decreto- legge 21 marzo 2022 n.21, coordinamento con la legge di conversione 20 maggio 2022 n. 51, recante: << Misure urgenti per contrastare gli effetti economici umanitari della crisi Ucraina>>, sono state ulteriormente prorogate fino al **30 settembre 2022** alcune misure di semplificazione in materia di occupazione di suolo pubblico.

Come citato nell'art. 22-quater:

“ 1. A far data dal 1° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.

2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30 settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purché funzionali all'attività di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al periodo precedente è disapplicato il limite temporale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 ”.

Pertanto, fino al 30 settembre 2022 sono prorogate:

- le autorizzazioni per l'utilizzo temporaneo di suolo pubblico concesse alle imprese di somministrazione alimenti e bevande in base al D.L. 137/2020 (legge 176/2020), durante la fase emergenziale Covid-19, salvo che l'impresa interessata presenti apposita disdetta;
- le procedure semplificate per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento delle superfici già concesse.

Inoltre, fino al 30 settembre 2022, ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da Covid-19, il posizionamento temporaneo su vie, piazze, strade e altri spazi simili, di dehors, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, da parte di pubblici esercizi potrà continuare ad essere effettuato senza dover richiedere le autorizzazioni prescritte dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e senza applicazione dei termini ordinari per la loro rimozione, fissati dal Testo unico dell'edilizia

In entrambe le circostanze, resta confermato il pagamento del canone unico patrimoniale (ex Tosap e Cosap).